

## STATUTO

Art.1 – “L’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente”, il cui statuto e la cui denominazione sono stati approvati con il Decreto de P.G.R. n.17652 del 25.7.1984, ha sede legale in Osimo – P.zza Dante, 4 – nell’omonimo Palazzo Campana.

Art.2 – L’Istituto non ha fini di lucro. Riconosciuto come Ente Morale con R.D. 22.9.1876, numero MCCCII, nel rinnovare l’azione pluricentenaria svolta quale “Collegio Convitto”, adempie a funzioni di istruzione, di alta formazione e cultura.

- In particolare adempie a funzione di educazione, formazione e cultura, attraverso proprie iniziative, affiancando le attività degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado presenti nella Città di Osimo, nonché attraverso consorzi o convenzioni con Università ed Enti preposti all’alta formazione.
- Assume inoltre iniziative per lo sviluppo della cultura sia direttamente, sia sostenendo, nel limite delle disponibilità di bilancio, quelle promosse da enti ed associazioni culturali, anche collaborando con le istituzioni pubbliche preposte.
- Può concedere borse di studio secondo criteri e condizioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Ente può tra l’altro:
  - a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
  - b) Svolgere attività agricola ed attività ad essa connesse come prevista dall’art. 2135 del Codice Civile adempiendo a tutte le formalità richieste per l’esercizio di tale attività, anche con riferimento alla L.129 del 13 agosto 2010 relativamente a fondi di sua proprietà destinando i relativi frutti agli scopi dell’Istituto;
  - c) Stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte dell’attività;
  - d) Costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta. al perseguimento degli scopi istituzionali, di

associazioni e/o di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo che non comportino responsabilità illimitata dell'Istituto;.

e) Organizzare conferenze, spettacoli, concerti e stagioni concertistiche, stipulando assicurazioni specifiche per eventuali incidenti e/o danni a persone e cose.

Art.3 – L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri così nominati:

- a) tre rappresentanti del Comune di Osimo eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- b) un rappresentante della Regione Marche eletto dal Consiglio Regionale;
- c) un rappresentante nominato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche e scelto fra il personale dirigente e docente di ruolo in servizio presso le scuole statali di Osimo.

Per essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione è necessario avere i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere Comunale.

La carica di Consigliere è incompatibile con quella di amministratore di ogni livello delle giunte e dei consigli del Comune di Osimo, della Provincia di Ancona e della Regione Marche, nonché di membro del Collegio dei revisori dei conti di cui all'art 8

Art.4 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dai membri del Consiglio nel proprio seno con il voto favorevole di almeno tre membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

In caso di sua assenza o impedimento, ne adempie le funzioni il consigliere più anziano.

Art.5 – La nomina e la formazione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante l'emanazione di un decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche.

Tale decreto dovrà essere emesso anche per gli eventuali sostituti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Quelli che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive, decadano dall'ufficio.

I sostituti saranno nominati dagli Enti di rappresentanza dei decaduti e resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica.

Art.6– L'Ente conserva i suoi beni patrimoniali, elargizioni, contributi volontari e quant'altro di sua spettanza e quelli che a qualsiasi titolo potranno pervenirgli; provvede all'amministrazione dei beni immobiliari e mobiliari, al pagamento delle imposte, degli oneri patrimoniali e del personale dipendente, nonché di tutte le passività ordinarie e straordinarie iscritte in bilancio debitamente approvato.

Art 7 – Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli affari che riguardano l'andamento amministrativo dell'Istituto.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare e modificare il Regolamento di esecuzione del presente statuto;
- b) apportare eventuali modifiche allo Statuto medesimo;
- c) approvare la pianta organica del personale;
- d) assumere, secondo la normativa di legge, il personale compreso nella pianta organica;
- e) approvare, entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- f) curare che tutte le spese siano mantenute nei limiti di bilancio;
- g) autorizzare preventivamente l'esecuzione delle spese straordinarie, anche se queste siano già iscritte in bilancio;
- h) determinare caso per caso, con deliberazione motivata, quando sia da adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata secondo la normativa di legge vigente;
- i) approvare entro il 30 aprile il conto consuntivo dell'anno precedente;
- l) compiere in definitiva tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art.8 – La revisione della gestione amministrativo-contabile dell'Istituto è effettuata da un Collegio composto da tre componenti, nominati rispettivamente dal Comune di Osimo, dalla Regione Marche e dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche.

Il provvedimento di nomina e di eventuali sostituzioni è adottato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche

Il Presidente del Collegio viene nominato dai membri del Collegio stesso nel proprio seno.

Il Collegio provvede al controllo degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta della contabilità; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, trasmettendo relazione al Consiglio di Amministrazione in sede di esame del consuntivo; effettua verifiche di cassa.

Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo e, a tal fine, riceve copia dell'atto di convocazione. Il Collegio potrà far inserire nel verbale delle riunioni eventuali osservazioni, ma non ha diritto di voto. Dura in carica cinque anni.

Art.9– Il Consiglio di Amministrazione può costituire commissioni consultive nell'ambito dell'attività previste dall'art.2.

Il regolamento ne determina composizione e modalità di funzionamento.

Art.10– La pianta organica del personale comprende almeno un segretario-contabile e un custode nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il personale godrà di un trattamento economico, previdenziale e assistenziale simile a quello dei dipendenti dello Stato ad essi equiparabili per mansione.

Il regolamento ne determina le norme di attuazione.

L'Istituto può avvalersi di un tecnico agrario per la sorveglianza dell'azienda agraria; le competenze spettanti sono fissate in armonia alle norme contrattuali previste per la categoria.

In caso di necessità il Consiglio di Amministrazione può assumere personale straordinario per i bisogni dell'azienda agricola o per lo svolgimento delle attività dell'Istituto.

Il relativo trattamento economico è determinato nel rispetto delle rispettive norme contrattuali al momento del conferimento dell'incarico.

Art.11 - E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Istituto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.12 – In caso di scioglimento dell'Istituto per qualunque causa, i beni dello stesso, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altri enti affini o per pubblica utilità, sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'Art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96.

Norme transitorie:

1. Fino all'adozione di un nuovo Regolamento, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore dell'attuale statuto, così come previsto dall'art.7, resta in vigore, in quanto compatibile, il Regolamento di esecuzione approvato il 24.10.1991, così come modificato il 26.7.1999.
2. Il Collegio dei revisori dei conti verrà nominato alla naturale scadenza dell'Organo Collegiale di Tutela che resta in carica svolgendo le funzioni attualmente ad esso attribuite.



**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

Servizio attività normativa e legale e risorse strumentali

RICEVUTO 10 SET 2015  
Prot. 259 V.1.051

Rif. prot.n.

ID 196

Raccomandata RR

Al Presidente dell'Istituto  
Campana per l'istruzione  
permanente  
P.zza Dante, 4  
60027 Osimo (AN)

Regione Marche - Giunta Regionale  
A00: Registro Unico della Giunta Regionale

0615251 03/09/2015  
R MARCHE GRM ANL P  
75.30.30/2014/ANL/6

OGGETTO: ID 196 Istituto Campana per l'istruzione permanente di Osimo (AN).  
Comunicazione approvazione modifiche statutarie.

Unita alla presente trasmetto copia del decreto n. 413/ANL del 3/9/2015 relativo all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dall'Istituto Campana per l'istruzione permanente, già iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche al n. 196 in data 26/8/2003.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott.ssa Luisa Paradisi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Avv. Paolo Costanzi)

All. 1 decreto n. 413/2015  
75.30

LP/tp

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI  
n. 413 del 03 settembre 2015

Oggetto: Art. 2 D.P.R. n. 361/2000 – Istituto Campana per l'Istruzione Permanente - con sede in Osimo, P.zza Dante, 4 – iscritta il 26/8/2003 al n. 196 nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato – Approvazione modifiche statutarie.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'art. 10 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

- **di approvare** le modifiche apportate allo Statuto dell'Istituto Campana per l'Istruzione Permanente, con sede ad Osimo (AN), in P.zza Dante, 4 – P.IVA 00139770424 - ed approvate in data 11/12/2014 con atto pubblico del Dott. Pietro Ciarletta, Notaio in Osimo, repertorio n. 18039, raccolta n. 9814, e registrato ad Ancona il 17/12/2014 al n. 8417, serie 1 T.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio  
(*Avv. Paolo Costanzi*)

Documento informatico firmato digitalmente

